

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3335

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa della deputata BECHIS

Modifiche al codice civile concernenti la disciplina del matrimonio

Presentata il 30 settembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende garantire, in piena sintonia con quanto disposto dall’articolo 2 della Costituzione, un riconoscimento e una regolamentazione dei diritti e dei doveri delle persone dello stesso sesso che intendono costituire un’unione affettiva stabile, duratura ed esclusiva.

Fin dalla risoluzione 1999/2001(INI) del 16 marzo 2000 sul rispetto dei diritti umani, il Parlamento europeo ha chiesto agli Stati di garantire anche « alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali ».

All’interno dell’Unione europea i Paesi Bassi, il Belgio, la Spagna, la Norvegia, la Svezia, la Danimarca, il Portogallo, il Regno Unito escluso l’Irlanda, la Francia e la

Finlandia riconoscono, tra persone dello stesso sesso, il matrimonio.

Nel nostro Paese le coppie omosessuali rappresentano una realtà ampiamente diffusa e discriminata da un vuoto legislativo che produce disparità di trattamento, disuguaglianze, discriminazioni e confusione.

L’articolo 2 della Costituzione dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. La Corte costituzionale, nella sentenza n.170 del 2014, afferma che in tale nozione « è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere libera-

mente una condizione di coppia, ottenendone — nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge — il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri ».

Nel dettaglio, con la presente proposta di legge si estende la definizione di ma-

trimonio come unione di due persone anche dello stesso sesso (articolo 1) e conseguentemente, si adegua la normativa relativa all'istituto del matrimonio per renderla compatibile con la nuova definizione (articolo 2).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione di matrimonio).

1. Al capo I del titolo VI del libro primo del codice civile è premesso il seguente articolo:

« ART. 78-bis. — *(Definizione di matrimonio).* — Con il termine matrimonio si intende un legame fra due persone anche dello stesso sesso finalizzato alla formazione di una famiglia.

Le persone tra loro unite in matrimonio sono denominate marito, se uomo, e moglie, se donna ».

ART. 2.

(Modifiche al codice civile).

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107, primo comma, le parole: « riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio » sono sostituite dalle seguenti: « riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, ovvero in marito e marito, ovvero in moglie e moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio »;

b) il primo comma dell'articolo 108 è sostituito dal seguente:

« La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie ovvero in marito e marito ovvero in moglie e moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione »;

c) all'articolo 143, primo comma, le parole: « Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti » sono sostituite dalle seguenti: « Con il matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti »;

d) l'articolo 143-*bis* è abrogato.

